



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
CAORLE

30021 CAORLE (VE) via Timavo, 17 – tel. 0421/210290 – fax. 0421/211630
e-mail: uccaorle@mit.gov.it – p.e.c.: cp-caorle@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/caorle

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE



SCAN ME

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Caorle,

- VISTI:** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione” e il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)”;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974, relativo alla disciplina dello sci nautico;
- VISTI:** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima” e il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96” e ss. mm. e ii.;
- VISTI:** la Legge 25 marzo 1985, n. 106 “Disciplina del volo da diporto o sportivo” e il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 “Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”;
- VISTO:** l’articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’articolo 1, comma 251, lettera e) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prescrive l’obbligo per i titolari delle concessioni demaniali marittime di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;
- VISTA:** la Legge Regionale Veneto n. 33 in data 4 novembre 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" recante la disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari e ss. mm. e ii.;
- VISTO:** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, che attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo la competenza a disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172" e ss. mm. e ii.;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 1 febbraio 2006 "Norme di attuazione della Legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio" e ss. mm. e ii.;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205";
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della Nautica da diporto";
- VISTE:** le circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 07 maggio 1994, prot. n. 5171328/A.2.50 in data 20/05/1994 e prot. n. 5171080/A.2.50 in data 10 aprile 1995 dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione ad oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione";
- VISTO:** il "Regolamento UAS – IT" in data 4 gennaio 2021 dell'Ente nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTA:** la nota Circolare prot. n. 82/022468/I in data 3 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- VISTA:** la Legge 3 aprile 1989, n. 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27.04.1979 e sua esecuzione";
- VISTA:** la vigente Ordinanza "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione" n. 51/2019 del Compartimento Marittimo di Venezia;
- PRESO ATTO:** di quanto contenuto nella nota prot. n. 12886 datata 27.5.2020 della Direzione Marittima del Veneto, inviata alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni Costieri della Regione Veneto;
- VISTA:** la nota prot. n. 22813 del 12/02/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le attività territoriali Divisione VII – Ispettorato Territoriale del Veneto che conferma, in caso di installazione di VHF, l'obbligatorietà per le unità navali adibite a soccorso (assimilate ad unità da diporto) di dotarsi di una licenza di esercizio per apparati radioelettrici VHF e per ogni utilizzatore del possesso del certificato limitato di radiotelefonista senza esami RTF;
- VISTE:** le circolari n. 90 – Serie I – Titolo Demanio Marittimo in data 27 luglio 1999 e n. 99 – Serie I – Titolo Demanio Marittimo, prot. n. DEM2A-1090 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relative ad utilizzazioni di breve durata di zone del

demanio marittimo e del mare territoriale e la circolare n. 120 – Serie I – Titolo Demanio Marittimo, prot. n. DEM2A-1268 in data 24 maggio 2001 dello stesso Ministero avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;

VISTO: il dispaccio prot. n. 82/042737/I in data 2 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, afferente le boe di segnalazione dei subacquei e la distanza minima di navigazione dagli stessi;

VISTA: la circolare prot. n. 09.02/17662 in data 23 maggio 2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad oggetto “Regolamentazione relativa alle moto d’acqua”;

VISTA: la circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad oggetto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

VISTO: il dispaccio prot. n. 13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad oggetto “Compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;

VISTI: i dispacci prot. n. 30482 e n. 32472 rispettivamente datati 27 marzo 2007 e 3 aprile 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, tutti relativi all’attuazione del citato articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall’articolo 1, comma 251 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTE: le vigenti Ordinanze dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle in materia di “Divieto di balneazione, disciplina del transito di mezzi nautici nelle foci dei fiumi”, “Norme di Sicurezza per operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dagli arenili a mezzo trasbordo”, “Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico – diportistiche e ricreative”;

VISTE: le vigenti Ordinanze sulle attività balneari e i Regolamenti d’uso del demanio marittimo dei Comuni di Jesolo, Caorle, Eraclea e San Michele al Tagliamento;

VISTA: la circolare prot. n. 26676 in data 25 febbraio 2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto “Utilizzo di e-bike acquatica munita di Hydrofoil Manta 5XE1 distribuita dalla Aquaride S.r.l.”;

VISTA: la sentenza n. 259/2022 Reg. Prov. Coll. (n. 725/2021 Reg. Ric.), pubblicata in data 10 febbraio 2022, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, ha affermato che la disciplina della sicurezza della balneazione è di esclusiva competenza dell’Autorità marittima;

RITENUTO: opportuno aggiornare le previsioni della propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 31/2021 del 18/07/2021 e dettare le seguenti disposizioni, per rendere maggiormente sicura la balneazione e la fruizione delle spiagge, nonché tutte le attività connesse con i pubblici usi del mare, anche in considerazione della notevolissima affluenza turistica del litorale di giurisdizione nel periodo estivo;

CONSIDERATO: che il servizio di salvamento si configura anche come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l’ente concedente può imporre con specifica ordinanza o con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari;

TENUTO CONTO: che il litorale del Circondario marittimo è costituito in gran parte da costa bassa con spiaggia estesa, intervallata in alcuni tratti da pennelli o moletti (opere di difesa costiera), con fondali sabbiosi di bassa profondità che degradano lentamente verso il largo;

ORDINA

Articolo 1

(Disposizioni generali)

- 1.1 La presente Ordinanza trova applicazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle che si estende dalla foce della Laguna del Mort (esclusa) sino all'asse mediano della foce del fiume Tagliamento e comprende il litorale dei Comuni rivieraschi di Jesolo (in parte), Caorle, Eraclea e San Michele al Tagliamento.
- 1.2 Agli effetti della presente Ordinanza si intende per "struttura balneare" un'area, individuata per finalità turistico-ricreative, ove vengono forniti servizi di accoglienza ai bagnanti, ed attrezzata per le attività balneari con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini o altre attrezzature similari, insistente sull'arenile, sia in concessione che in proprietà privata. Rientrano tra le strutture balneari, gli stabilimenti balneari, i comparti, le spiagge libere attrezzate, le colonie marine o altro insediamento in diretta comunicazione con il mare e comunque destinato alla balneazione.
- 1.3 Durante l'apertura per fini elioterapici, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazione, ecc.). Nel caso gli stabilimenti siano abilitati a prestare tali servizi, dovranno effettuare le dovute comunicazioni, prima dell'inizio dell'attività, relative al periodo di funzionamento, alle dotazioni annesse ed ai servizi offerte.
- 1.4 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare, nonché di apertura al pubblico delle strutture balneari sono stabilite dalle Amministrazioni civiche insistenti lungo il litorale dell'intero Circondario Marittimo di Caorle.
- 1.5 Durante i periodi di apertura al pubblico per la balneazione i titolari di strutture balneari, e le Amministrazioni comunali per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, devono attivare e garantire il servizio di salvamento, secondo gli orari e le modalità disciplinate dalla presente Ordinanza.
- 1.6 L'accesso al mare è libero e gratuito. Di conseguenza, il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia deve essere assicurato dai titolari delle concessioni demaniali marittime.
- 1.7 I titolari di strutture balneari, ed i Comuni per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti anche ed almeno nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco), oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.

Articolo 2

(Zone di mare riservate alla balneazione)

- 2.1 Durante la stagione balneare sono riservate alla balneazione le zone di mare antistanti il litorale del Circondario marittimo di Caorle ricomprese entro la fascia dei 500 metri dalla costa. Chi nuota oltre tale distanza deve segnalare la propria presenza mediante il galleggiante prescritto per l'attività subacquea, utilizzando una sagola lunga non più di 3 metri ovvero mantenendosi in prossimità della propria unità navale.
- 2.2 Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, e ne faccia espressa comunicazione preventiva all'Autorità marittima, le aree di cui al precedente comma 2.1 sono riservate alla balneazione anche oltre il periodo della stagione balneare. In questo caso, tali aree sono riservate alla balneazione durante la stagione balneare e nel periodo in cui la struttura balneare intende operare.
- 2.3 Durante la stagione balneare i titolari di strutture balneari, per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione o in proprietà privata, e le Amministrazioni civiche per le zone di spiaggia libera, hanno l'obbligo di collocare (e di rimuovere al termine dei citati periodi) i seguenti segnalamenti, provvedendo altresì al loro riposizionamento in caso di eventi meteo-marini che ne provochino lo scarroccio o la perdita:
- a. boe o gavitelli di colore rosso, posizionati parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro e comunque nel numero minimo di due, segnalanti il limite dei 500 metri dalla battigia che individua la zona di mare riservata alla balneazione;
 - b. boe o gavitelli di colore bianco, posizionati ogni 50 metri di fronte mare, indicanti il limite delle acque sicure pari a 1 metro di profondità dal livello medio mare, entro il quale è consigliata la balneazione per i non esperti nel nuoto; in alternativa alle boe o gavitelli, è possibile utilizzare idonei supporti, corredati da cartelli monitori riprodotti anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco), ben visibili al pubblico, riportanti l'indicazione:

“ATTENZIONE! LIMITE ACQUE SICURE (-1 METRO)”
 - c. boe o gavitelli di colore giallo e idonei cartelli monitori riprodotti anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese e tedesco), ben visibili al pubblico, riportanti l'indicazione:

“ATTENZIONE! PERICOLO A CAUSA DI ...”

segnalanti eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti;
 - d. boe o gavitelli di colore arancione, indicanti i corridoi di lancio e posizionati come da disciplina specifica riportata ai successivi articoli 8 e 9;
- 2.4 Nelle spiagge libere i Comuni costieri, qualora non attivino il servizio di assistenza e salvataggio e non provvedano ai sistemi di segnalazione di cui al precedente comma 2.3, lettere a) e b), dovranno:
- a. informare l'Autorità marittima;
 - b. provvedere ad apporre un congruo numero di cartelli monitori riprodotti almeno nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese e tedesco), ben visibili ed anche in corrispondenza dei relativi accessi al mare, riportanti la seguente dicitura:

- ✓ “ATTENZIONE! LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE 500 METRI NON SEGNALATO”;
- ✓ “ATTENZIONE! LIMITE ACQUE SICURE (-1 METRO) NON SEGNALATO”;
- ✓ “ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

- 2.5 Nella zona di mare riservata ai bagnanti è sempre **VIETATO** tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai moli, dai pennelli e dalle altre opere di difesa costiera presenti lungo il litorale, nonché dalle piattaforme galleggianti, da giochi acquatici e dai parchi giochi acquatici, a causa della scarsa profondità delle acque circostanti.
- 2.6 I gestori delle piattaforme galleggianti, dei giochi acquatici e dei parchi giochi acquatici, posizionati anche nella zona riservata ai bagnanti, devono:
- a. ottenere idonea autorizzazione dall’Ente locale;
 - b. segnalare i vertici delle proprie strutture in orari notturni, mediante luce bianca o rossa, visibile a 360°;
 - c. riportare in maniera chiara e ben visibile il divieto assoluto di tuffarsi da tali strutture e di praticarvi attività di immersione;
 - d. integrare opportunamente il servizio di salvataggio in maniera tale da assicurare la costante vigilanza sulle strutture installate e un pronto intervento in caso di necessità.
- 2.7 I gestori dei parchi giochi acquatici devono adottare un adeguato “Piano di salvamento”, che deve essere trasmesso anche all’Autorità marittima almeno 15 giorni prima del periodo di apertura al pubblico.
- 2.8 Nelle zone di mare riservate alla balneazione è **VIETATO** alle unità navali a motore e/o a vela:
- a. il transito;
 - b. l’ormeggio e l’ancoraggio, salvi i casi regolarmente autorizzati dalle competenti Amministrazioni;
 - c. l’ormeggio alle boe o ai gavitelli previsti dal precedente comma 2.3.
- Anche in mancanza delle boe delimitanti la zona di mare riservata alla balneazione, sono comunque vietati il transito, la sosta, l’ormeggio e l’ancoraggio delle unità a motore e/o a vela nella zona riservata alla balneazione, stante il potenziale pericolo per i bagnanti.
- 2.9 Nelle predette zone di mare è, altresì, **VIETATO**:
- a. il transito con windsurf, kitesurf, paracadute ascensionale ed altri tipi di tavole a vela, salvi i casi in cui i concessionari di strutture balneari, o i possessori di autorizzazione per lo svolgimento di tali attività, o i Comuni per le spiagge libere, abbiano provveduto a separare, con la posa di corridoi di lancio con le caratteristiche indicate agli articoli 8 e 9 le zone riservate ai bagnanti da quelle destinate all’esercizio di tale attività, la cui area deve comunque risultare sgombra da strutture pericolose per l’incolumità dei fruitori;
 - b. la pesca sotto qualsiasi forma, subacquea e di superficie, sia professionale che sportiva e ricreativa, salve le eccezioni per la pesca sportiva con canna di cui al successivo articolo 6;
 - c. il decollo, l’atterraggio e l’ammarraggio di qualsiasi tipo di aeromobile, anche destinato al diporto o ad uso sportivo, nonché il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei ad esse prospicienti ad una quota inferiore a 300 metri (1000 piedi).
- 2.10 Per quanto riguarda l’utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto (S.A.P.R.), ed in particolare per ciò che concerne i titoli abilitativi del pilota, le caratteristiche e le

targhette identificative dei S.A.P.R., le autorizzazioni e le dichiarazioni da richiedere o da inviare all'E.N.A.C. per l'espletamento delle attività sulle spiagge e sui tratti di mare riservati alla balneazione, si fa completo rimando a quanto disciplinato dall'E.N.A.C. con i regolamenti di settore.

2.11 Dai divieti del precedente comma 2.8 sono esentati:

- a. i piccoli natanti a remi/pale quali ad esempio jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò, S.U.P. ed unità simili, per il solo transito nella zona, fermi restando i divieti riportati al comma 2.8, lettere b) e c);
- b. unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia e delle altre Pubbliche Amministrazioni in attività di soccorso e polizia marittima;
- c. i mezzi nautici direttamente gestiti dalle associazioni/enti/società di salvamento operanti sul litorale, dedicati esclusivamente all'assistenza ed al soccorso dei bagnanti;
- d. i mezzi dell'A.R.P.A.V. che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità;
- e. le unità navali a vela e/o a motore nei soli casi di necessità strettamente connessi alla sicurezza dell'unità stessa o delle persone ivi imbarcate, che devono essere opportunamente segnalati ai numeri istituiti per l'emergenza in mare, e qualora non siano utilizzabili i corridoi di lancio per oggettivi impedimenti. In tal caso l'attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione di unità a vela dovrà avvenire navigando con le vele ammainate e adottando ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa. Le unità a vela e/o a motore dovranno sempre mantenere una velocità massima non superiore a 3 nodi e rotta perpendicolare alla linea di costa.

Tutte le unità di cui al presente comma, dovranno comunque mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando altresì ogni cautela in occasione del transito.

Articolo 3

(Zone di mare vietate alla balneazione)

3.1 La balneazione è permanentemente **VIETATA**:

- a. nei porti, nelle darsene, nelle zone di mare destinate all'approdo, alla sosta, all'ancoraggio, all'ormeggio o alla partenza delle navi, lungo le rotte di accesso dei porti e dei relativi canali, nonché nei canali marittimi in genere;
- b. nel raggio di 100 metri dalle strutture portuali, nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
- c. fuori dagli ambiti portuali, in prossimità di zone di mare in cui sono ubicate le infrastrutture di attracco di unità passeggeri, o in cui vi siano lavori in corso;
- d. nelle immediate vicinanze di opere marittime di difesa costiera, e comunque ad una distanza inferiore a 10 metri in quanto ciò potrebbe comportare rischio di infortunio a causa di onde o correnti di risacca;
- e. all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati o in zone destinate con apposito provvedimento ad attività sportive o ricreative (surf, windsurf, kitesurf, etc.);
- f. nelle zone dichiarate non balneabili per motivi igienico sanitari o di altra natura, individuati dalle competenti Autorità.

Articolo 4
(Disciplina del servizio di salvamento)

- 4.1 Durante la stagione balneare, nei periodi ed orari di apertura al pubblico per l'esercizio delle attività di balneazione come definiti dai Comuni costieri territorialmente competenti, i titolari delle strutture balneari per le aree in concessione, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvamento a favore dell'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, come disciplinato nella presente Ordinanza.
- 4.2 I Comuni costieri territorialmente competenti provvedono ad individuare le spiagge libere nelle quali intendono assicurare il servizio di salvamento, dandone comunicazione all'Autorità marittima entro l'inizio della stagione balneare. Qualora non fosse possibile assicurare tale servizio nelle spiagge libere, gli stessi Enti locali provvedono ad apporre, in corrispondenza delle aree demaniali marittime frequentate da bagnanti e dei relativi punti di accesso, adeguata segnaletica ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura:
- “ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.**
- In tal caso, le Amministrazioni civiche devono vigilare con continuità sulla presenza della segnaletica, provvedendo con immediatezza al necessario ripristino di quanto eventualmente mancante.
- 4.3 Se una struttura balneare intende operare al di fuori dei periodi indicati al precedente comma 4.1, ha facoltà di aprire al pubblico garantendo il servizio di salvamento, secondo quanto previsto al successivo comma 4.7. Qualora intendesse aprire ai soli **fini elioterapici**, senza assicurare il servizio di salvamento, ha l'obbligo di issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza, di posizionare in prossimità di tutti gli accessi (lato strada, nonché a monte e a valle in caso di tratti di arenile raggiungibili mediante sentieri) ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile apposita segnaletica rispondente ai requisiti di cui al precedente comma 4.2, e di assicurare la presenza del materiale di primo soccorso di cui al comma 5.4, evitando di offrire servizi specifici che possano indurre gli utenti alla balneazione, quali il noleggio e la locazione di natanti da diporto da spiaggia.
- 4.4 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in **5 metri dalla battigia**, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera con continuità da qualsiasi ostacolo al fine di permettere il transito dei mezzi di soccorso e di polizia.
- 4.5 Nei periodi ed orari di cui al precedente comma 4.1 i titolari di strutture balneari, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, salva diversa previsione del “piano di salvamento” o del “piano collettivo di salvamento” approvato dall'Autorità marittima ai sensi del comma 4.8, devono organizzare e garantire il servizio di salvamento, direttamente o a mezzo di impresa terza, posizionando ad almeno **ogni 150 metri di fronte mare** o frazione di essi – con una tolleranza del 10%:
- a. un bagnino di salvataggio o assistente bagnanti, munito di brevetto di abilitazione al salvamento in mare rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), in corso di validità, munito delle dotazioni individuali di cui all'articolo 5;

- b. una postazione di salvamento, con le caratteristiche e le dotazioni riportate all'articolo 5;
 - c. una unità a remi, ed eventuale unità a propulsione ad idrogetto o ad elica protetta integrativa, con le caratteristiche e le dotazioni di cui all'articolo 5.
- 4.6 I titolari di strutture balneari, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, in presenza di particolari conformazioni dell'arenile o della costa che impediscano o limitino la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte mare, hanno l'obbligo di prevedere l'incremento del numero degli assistenti bagnanti, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.
- 4.7 Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma 4.5, il servizio di salvamento dovrà essere assicurato almeno nelle seguenti fasce orarie:
- dal 01 luglio al 31 agosto: dalle ore 9:30 alle ore 19:00;
 - dall'inizio della stagione balneare al 30 giugno e dal 01 settembre al termine della stagione balneare: dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00, purché dalle 12:30 alle 14:30 sia presente un assistente bagnante a torretta alternata, qualora la limitata affluenza di bagnanti lo permetta.

Nelle postazioni in cui il servizio è temporaneamente sospeso, l'assistente bagnanti provvederà ad issare la bandiera rossa per tutta la durata della pausa, ed a posizionare alla base della "torretta" un cartello di adeguata misura, redatto in più lingue, recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE! SERVIZIO DI SALVATAGGIO TEMPORANEAMENTE SOSPESO
DALLA ORE 12.30 ALLE ORE 14.30”**

Durante la stagione balneare, in base a quanto previsto dalle competenti Amministrazioni Comunali per territorio, che dispongono in materia, il servizio di salvataggio deve essere prestato indipendentemente dall'apertura al pubblico dello stabilimento/struttura balneare.

- 4.8 I titolari di strutture balneari, e le Amministrazioni civiche per le aree demaniali marittime di rispettiva competenza hanno l'obbligo di predisporre un **“Piano di salvamento”**. Il servizio di salvamento può essere assicurato anche in forma collettiva mediante l'elaborazione di un **“Piano collettivo di salvamento”**, per aree demaniali marittime in concessione e/o spiagge libere contigue. Entrambi i detti piani dovranno essere presentati all'Autorità marittima, per l'approvazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.
- 4.9 I Piani di salvamento, elaborati secondo lo schema in allegato 2 alla presente Ordinanza, devono contenere almeno le seguenti informazioni:
- a. generalità, recapito e contatti (telefono fisso e mobile) del soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio che dovrà assicurare la costante reperibilità;
 - b. estensione del fronte mare nel quale garantire il servizio;
 - c. ubicazione delle postazioni di salvataggio (coordinate geografiche con DATUM WGS 84 in cui è installata la torretta dell'assistente bagnanti);
 - d. numero e tipo dei mezzi nautici utilizzati per finalità esclusiva di soccorso in mare e recante la scritta **“SALVAMENTO”** o **“SALVATAGGIO”**;
 - e. titoli abilitativi per ogni singolo operatore cui è affidato l'esercizio del servizio di salvamento;

- f. titoli abilitativi per ogni singolo conduttore destinato all'utilizzo dell'acquascooter o del mezzo nautico (ove previsto);
- g. elenco dei mezzi dotati di apparati VHF e patentino RTF degli operatori abilitati all'utilizzo dell'apparato VHF;
- h. contatti telefonici degli assistenti bagnanti ovvero di un referente per il servizio presente sull'arenile, per ciascuna postazione;
- i. procedure operative programmate anche nel caso di malfunzionamento di un mezzo nautico.

Ai suddetti Piani di salvamento dovrà, altresì, essere allegata una o più planimetrie, in scala adeguata per una comprensibile lettura, ove siano chiaramente individuate le strutture balneari e/o le spiagge libere, i relativi confini tramite i principali punti cospicui di riferimento/orientamento, la posizione e la distanza reciproca delle torrette di salvamento nonché la relativa estensione degli specchi acquei presidiati, l'ubicazione dei cartelli monitori.

- 4.10 Al di fuori degli orari del servizio di salvamento, a cura del titolare della struttura balneare dovrà essere issata sull'apposito pennone **una bandiera rossa** e dovrà essere esposto un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti, in prossimità degli accessi alle aree demaniali marittime in concessione o spiagge libere, redatto in più lingue (almeno italiano, inglese, francese e tedesco), recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO”.

- 4.11 Qualora le condizioni meteo-marine e lo stato del mare sia pericoloso ovvero sussistano ulteriori potenziali situazioni di rischio per la balneazione, a cura del bagnino di salvataggio dovrà essere issata sull'apposito pennone **una bandiera rossa**, il cui significato deve intendersi come:

“LA BALNEAZIONE È PERICOLOSA PER AVVERSE CONDIZIONI METEOMARINE, CHI SI AVVENTURA IN MARE LO FA A SUO RISCHIO E PERICOLO”.

- 4.12 Il titolare di struttura balneare dovrà esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza di sicurezza balneare, completa di allegati.

Articolo 5

(Personale e dotazioni del servizio di salvamento)

- 5.1 Il **bagnino di salvataggio o assistente ai bagnanti** in servizio di salvamento deve:
- a. indossare una maglietta rossa con la scritta “SALVATAGGIO” o “SALVAMENTO” chiaramente leggibile sia sul davanti che sul dorso;
 - b. indossare un fischietto professionale, idoneo ad emettere il suono anche se a contatto con l'acqua;
 - c. vigilare costantemente per assicurare la sicurezza della balneazione sullo specchio acqueo di propria competenza, astenendosi dal compiere qualsiasi altro tipo di attività non afferente il servizio di salvamento ed evitando ogni sorta di distrazione;
 - d. intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
 - e. valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;

- f. fornire in ogni occasione la massima collaborazione alla Guardia Costiera, segnalando senza indugio qualsiasi situazione di pericolo per la vita umana in mare o di inquinamento ambientale;
- g. provvedere al primo soccorso sanitario in caso di incidenti connessi alla balneazione;
- h. stazionare nella postazione di competenza, oppure nello specchio acqueo antistante sull'unità destinata al salvamento, curando di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
- i. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
- j. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione;
- k. tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente alla Capitaneria di porto, direttamente o tramite il concessionario della struttura che offre servizi per la balneazione, tutti gli incidenti che si dovessero verificare, provvedendo alla compilazione della scheda in allegato 3;
- l. issare tempestivamente la bandierina segnaletica di colore rosso, in caso di interruzione del servizio di salvamento ovvero in caso di condizioni di pericolo per la balneazione;
- m. in caso di comportamenti pericolosi e ogni qual volta ritenuto opportuno, portare a conoscenza dei bagnanti i contenuti della presente Ordinanza, con particolare riguardo ai divieti e alle prescrizioni per scongiurare eventuali situazioni di pericolo per la balneazione;
- n. avvertire l'utenza, con i mezzi a disposizione, della presenza di unità navali nella zona riservata alla balneazione.

5.2 Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Il concessionario, il responsabile della struttura balneare o il referente del Comune territorialmente competente, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge 24/11/1981, n. 689, per *culpa in vigilando*, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnanti.

5.3 Ogni **postazione di salvamento** è costituita da una torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia, per assicurare la più ampia visuale possibile sugli specchi d'acqua presidiati, posizionata tra la prima fila di ombrelloni e la battigia e contrassegnata in sommità da un numero identificativo visibile all'elisoccorso a 500 piedi di altezza. In prossimità della torretta deve essere installato un pennone ben visibile, per il segnalamento tramite bandierine, riportante un cartello esplicativo del significato delle stesse in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco).

5.4 Presso ciascuna postazione di salvamento, devono essere presenti le seguenti dotazioni, da mantenere in condizioni di perfetta efficienza:

- a. un binocolo o cannocchiale;
- b. un megafono;
- c. una bandierina rossa per il segnalamento;
- d. un paio di pinne o mezze pinne (di misura idonea, quale dotazione individuale);
- e. una maschera e snorkel (di misura idonea, quale dotazione individuale);
- f. il materiale di primo soccorso sanitario di cui al seguente comma 5.5;

g. il mezzo nautico di salvataggio, recante su entrambi i lati la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" di colore rosso, equipaggiato con le dotazioni di cui al seguente comma 5.6.

5.5 Presso ogni postazione devono essere assicurati i seguenti medicinali e dotazioni minimi di primo soccorso sanitario, in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile:

- a. n. 1 bombola di ossigeno medicale da almeno 3 litri fornita di riduttore di pressione integrato e conta litri (flussimetro), quale presidio per l'utilizzo da parte del soccorritore non sanitario, in ossequio alle circolari del Ministero della Salute e alle direttive di AIFA, e relativi accessori necessari per l'uso; in alternativa, sono ammesse fino ad esaurimento di quanto già in possesso, n. 3 bombole di ossigeno medicale del tipo monouso, e relativi accessori necessari per l'uso;
- b. un set completo di cannule orofaringee di varia misura e maschere facciali;
- c. n. 1 pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
- d. n. 1 cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all'allegato 1 del decreto 15 luglio 2003, n. 388 e ss. mm. e ii.;
- e. anestetico spray, pomata antistaminica e pomata per lievi ustioni.

5.6 Ogni struttura balneare deve essere dotata di un'unità di salvamento (pattino, moscone o similare) di colore rosso, idonea a svolgere il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" o "SALVAMENTO" su entrambi i lati ed il nome dello stabilimento balneare, in condizioni di perfetta efficienza, equipaggiato con le seguenti dotazioni:

- a. remi;
- b. un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- c. un mezzo marinaio o gaffa.

Durante l'orario di apertura per la balneazione, tale unità deve essere posizionata in prossimità di ciascuna torretta di salvamento e, comunque, sulla battigia pronta all'uso. Inoltre la stessa non deve essere, in un alcun caso, destinata ad altro impiego.

5.7 È facoltà del gestore della struttura posizionare presso la postazione di salvataggio, quale mezzo integrativo, una **moto d'acqua** con obbligo di riportare in allegato al Piano di salvamento le seguenti informazioni:

- a. la matricola dell'unità;
- b. generalità, recapiti e contatti (telefono fisso e mobile) del conduttore abilitato;
- c. copia della polizza assicurativa dell'unità in corso di validità, che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate.

5.8 Qualora sia impiegata una moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. l'unità dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" o "SALVAMENTO" su entrambi i lati, su sfondo di colore rosso;
- b. il conduttore della moto d'acqua deve essere maggiorenne e in possesso di patente nautica in corso di validità;
- c. oltre al conduttore, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;

- d. durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare idonea cintura di salvataggio e casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
 - e. il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
 - f. il mezzo deve essere provvisto di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico riconosciuto in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in relazione all'idoneità al recupero/trasporto; il relativo impiego potrà essere effettuato solo da personale a tal fine specificatamente abilitato;
 - g. la moto d'acqua dovrà essere munita un "rescue can" ("baywatch") o "rescue tube";
 - h. l'unità dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;
 - i. sull'arenile è vietato effettuare alcuna operazione di rifornimento carburante o forma di manutenzione del mezzo.
- 5.9 In corrispondenza delle estremità di ciascuna concessione, in prossimità della battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
- 5.10 Eventuali dotazioni aggiuntive da destinare al servizio di salvamento, rispetto a quanto sopra riportato, dovranno essere specificate nei Piani di salvamento. Le stesse devono riportare i segni distintivi ed essere utilizzate esclusivamente come mezzo di recupero, ed infine essere equipaggiate con le dotazioni minime per assicurare la sicurezza dei bagnanti e del soccorritore, per tutta la durata dell'intervento.

Articolo 6

(Disciplina della pesca)

- 6.1 Durante la stagione balneare, entro i 500 metri dalla costa, è **VIETATO** l'esercizio di qualunque tipo di pesca, anche subacquea. È altresì vietato attraversare le acque riservate alla balneazione con arma per la pesca subacquea carica. La stessa potrà essere caricata ad una distanza di almeno 500 metri dalla costa. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di 16 anni.
- 6.2 In deroga al comma precedente, è consentita la pesca sportiva con canna da spiaggia, moli, pennelli o scogliere, nella fascia oraria notturna dalle ore 20:00 alle ore 08:00, a condizione che l'accesso in tali ambiti non sia interdetto e le acque limitrofe non siano frequentate da bagnanti per un raggio di 300 metri. In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti, l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta.
- 6.3 L'esercizio della pesca subacquea è regolamentato dagli articoli 128 e seguenti del D.P.R. 02/10/1968, n. 1639 e dal d.lgs. 09/01/2012, n. 4 e ss. mm. e ii.
- 6.4 La pesca subacquea a carattere sportivo è consentita solo in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

Articolo 7
(Disciplina delle attività subacquee)

- 7.1 Nelle ore diurne, i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogo obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione, anche se i subacquei operino senza autorespiratore. Nelle ore notturne, il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambi i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.
- 7.2 I subacquei devono comunque rispettare le disposizioni dettagliate contenute nell'Ordinanza n.19/2019 di questo Ufficio Circondariale Marittimo del 30.04.2009.

Articolo 8
(Disciplina dei corridoi di lancio)

- 8.1 Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare come definita dalle Amministrazioni civiche competenti, salvo espresse eccezioni, il lancio, il transito e l'approdo di qualunque unità, deve avvenire esclusivamente all'interno di appositi corridoi di lancio. I corridoi di lancio devono avere i seguenti requisiti:
- a. larghezza compresa tra 20 metri e 30 metri;
 - b. lunghezza complessiva uguale all'estensione della fascia di mare riservata ai bagnanti pari a 500 metri;
 - c. delimitazione perpendicolare alla costa, costituita da due file di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervallo non inferiore a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri. I gavitelli, per i primi 100 metri, dovranno essere collegati da sagola galleggiante di colore arancione al fine di rendere maggiormente individuabile tale corridoio;
 - d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e. posizionamento a cura del titolare della concessione/autorizzazione di appositi cartelli all'inizio del corridoio riportanti la segnalazione:

**“ATTENZIONE! CORRIDOIO RISERVATO ALLA NAVIGAZIONE – DIVIETO DI
BALNEAZIONE”**

La suddetta dicitura deve essere tradotta nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, francese e tedesco), oltre che in altre lingue qualora gli Enti locali lo ritengano opportuno.

- 8.2 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere a curare, per tutta la durata della stagione balneare, che sia presente e correttamente posizionata la relativa segnaletica, adoperandosi immediatamente per il ripristino e/o sostituzione in caso di scarroccio ovvero perdita per l'azione dei flutti.
- 8.3 L'installazione di corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione civica competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al precedente comma 8.2 e previo parere rilasciato dall'Autorità marittima ai fini della sicurezza della balneazione e della navigazione.
- 8.4 Le unità a vela devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza.
- 8.5 Le unità a motore devono percorrere i corridoi con la massima prudenza e comunque a velocità non superiore a 3 nodi.


- 8.6 Il corridoio di lancio è fruibile liberamente. All'interno dello stesso è **VIETATA** la balneazione nonché la sosta, l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi tipo di unità navale. E', altresì, **VIETATO** il transito di kitesurf.
- 8.7 Le unità che effettuano servizio di trasporto passeggeri devono effettuare le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e nel rispetto delle previsioni normative dettate dalla vigente ordinanza emanata da questa Autorità Marittima.
- 8.8 I corridoi di lancio dovranno essere posizionati a idonea distanza da scogliere/moli o altri ostacoli, nonché a distanza di sicurezza tra gli stessi.

Articolo 9

(Disciplina dei corridoi di lancio per kitesurf)

- 9.1 Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare come definita dalle Amministrazioni civiche competenti, salvo espresse eccezioni, il lancio, il transito e l'approdo dei kitesurf deve avvenire esclusivamente all'interno di dedicati corridoi di lancio.
- 9.2 I corridoi per kitesurf devono avere i seguenti requisiti:
- a. larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere una ampiezza di 80 metri alla distanza dalla costa di 100 metri;
 - b. lunghezza complessiva uguale all'estensione della fascia di mare riservata ai bagnanti pari a 500 metri;
 - c. delimitazione laterale perpendicolare alla costa, fino ad una distanza di 500 metri dalla battigia, con due file di boe di colore arancione, distanziate ad intervalli di 20 metri; i corpi morti delle boe devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sulle boe esterne di delimitazione; al fine di agevolare l'individuazione del corridoio per il rientro in spiaggia, le dette boe terminali dovranno avere un diametro di 80 cm;
 - e. posizionamento a cura del titolare della concessione/autorizzazione di appositi cartelli all'inizio del corridoio riportanti la segnalazione:
“ATTENZIONE! CORRIDOIO RISERVATO ALL'ATTIVITA' DI KITESURF – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.
La suddetta dicitura deve essere tradotta nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, francese e tedesco), oltre che in altre lingue qualora gli Enti Locali lo ritengano opportuno;
 - f. la suddetta dicitura deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello segnaletico sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Schema corridoio di lancio dei kitesurf



- 9.3 Chi installa un corridoio di lancio per kitesurf deve provvedere a curare, per tutta la durata della stagione balneare, che sia presente e correttamente posizionata la relativa segnaletica, adoperandosi immediatamente per il ripristino e/o sostituzione in caso di scarroccio ovvero perdita per l'azione dei flutti. È, altresì, responsabile del posizionamento e successiva manutenzione di un idoneo numero di cartelli segnaletici a terra riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL’ATTIVITA’ DI KITESURF”.

- 9.4 L'installazione di corridoi di lancio per kitesurf è soggetta ad autorizzazione della civica Amministrazione competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al precedente comma 9.2 e previo parere rilasciato dall'Autorità marittima ai fini della sicurezza della balneazione e della navigazione.
- 9.5 Il corridoio di lancio per kitesurf è fruibile liberamente. All'interno dello stesso è **VIETATA** la balneazione nonché la sosta, l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi tipo di unità navale. E', altresì, **VIETATA** la navigazione di qualunque tipo di unità a remi, a motore e/o a vela, sci nautico, acquascooter/moto d'acqua, traino galleggianti e paracadutismo ascensionale.

Articolo 10

(Disciplina dell'attività di sci nautico e di paracadutismo ascensionale)

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26.01.1960, come modificato dal D.M. 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, cui si rinvia per quanto non espressamente riportato nelle presenti norme.

Per le modalità di esercizio ed i tempi, si demanda all'Ordinanza n. 22/2012 del 25.05.2012 "Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico – diportistiche e ricreative connesse".

Articolo 11

(Disciplina degli acquascooter, quali moto d'acqua e mezzi simili)

Le suddette attività sono disciplinate da apposita Ordinanza n. 22/2012 del 25.05.2012 "Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico – diportistiche e ricreative connesse".

Articolo 12

(Disciplina dei windsurf)

La suddetta attività è disciplinata da apposita Ordinanza n. 22/2012 del 25.05.2012 "Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico – diportistiche e ricreative connesse", Titolo VIII - articoli 24 e 25.

Articolo 13

(Disciplina dei kitesurf)

La suddetta attività è disciplinata da apposita Ordinanza n. 22/2012 del 25.05.2012 "Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico – diportistiche e ricreative connesse" Titolo III - articoli 6 e 7.

Articolo 14

(Disciplina del flyboard e mezzi simili)

- 14.1 L'esercizio dell'attività denominata "flyboard" è subordinato a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto. Durante la stagione balneare, la navigazione dell'acquascooter o della moto d'acqua impiegati nell'attività di flyboard, è consentita esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i 500 metri ed 1 miglio nautico dalla costa.
- 14.2 Alle unità impiegate per l'esercizio di tali attività, è **VIETATO** navigare:
- in ore notturne e con condizioni meteomarine non favorevoli;
 - durante la stagione balneare, ad una distanza dalla costa inferiore ai 500 metri e superiore a 1 miglio nautico;
 - nelle zone di mare destinate all'approdo, sosta, ancoraggio, ormeggio e partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario

Marittimo nonché dei relativi canali marittimi, all'interno dei canali marittimi in genere;

- d. nel raggio di 1000 metri dall'imboccatura dei porti e degli approdi minori del Circondario Marittimo;
- e. a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- f. ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- g. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- h. in luoghi ove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- i. nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

14.3 Fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia in premessa citate, dell'attività denominata flyboard e similari, nel Circondario Marittimo di Caorle è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a. l'esercizio dell'attività è consentito solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate favorevoli, con mare calmo e intensità massima del vento pari a forza 3 della scala Beaufort (brezza tesa, 7/10 nodi);
- b. l'età minima per la conduzione della tavola per il flyboard è di 18 anni compiuti;
- c. la predetta attività deve essere svolta sempre in coppia, una persona alla condotta della moto d'acqua e l'altra collegata alla stessa;
- d. ai sensi dell'articolo 39, lettera a), del d.lgs. 18/07/2005 n. 171, la condotta di acquascooter/moto d'acqua impiegati in tale attività è consentita a coloro che siano in possesso di regolare patente nautica per la condotta di unità da diporto;
- e. durante la stagione balneare, per la partenza, il transito e l'approdo devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio di cui al precedente articolo 8;
- f. la navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 nodi; analogo comportamento deve essere mantenuto durante la navigazione negli ambiti portuali;
- g. la velocità massima consentita per l'esercizio della predetta attività è di 15 nodi;
- h. i conduttori di acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di flyboard e le persone trasportate, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del D.M. 29/07/2008 n. 146, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, nonché un casco omologato per sport acquatici;
- i. l'acquascooter o la moto d'acqua impiegata nell'attività di flyboard deve essere obbligatoriamente provvisto di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo;
- j. unità con caratteristiche particolari devono essere sottoposte a specifici accertamenti da effettuarsi con il concorso dell'Ente tecnico dei richiedenti ed in esito ad istanza dagli stessi avanzata, in doppio esemplare in carta legale, all'Autorità marittima;
- k. l'acquascooter o la moto d'acqua potrà assistere soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività;
- l. l'acquascooter o la moto d'acqua utilizzata per svolgere l'attività di flyboard deve essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;

m. iscrizione in albi tenuti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, dalla quale si evinca l'attività che s'intende svolgere, ovvero essere munite di certificati attestanti la legittimità dell'esercizio delle attività che intendono espletare, rilasciati dalla competente Autorità amministrativa.

- 14.3 La predetta attività è consentita esclusivamente nel caso in cui coloro che hanno intenzione di esercitarla hanno l'utilizzo esclusivo di uno specchio acqueo di almeno 400 mq. Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

Articolo 15

(Disciplina del traino galleggianti "big banana" e simili)

La suddetta attività è disciplinata da apposita Ordinanza n. 22/2012 del 25.05.2012 "Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico – diportistiche e ricreative connesse", Titolo V - articoli 12, 13 e 14.

Articolo 16

(Disciplina delle e-bike acquatiche)

- 16.1 L'utilizzo di e-bike acquatiche, che devono essere munite da apposita copertura assicurativa, è consentito solo in ore diurne e tra i 500 metri e i 1000 metri dalla costa. Possono essere condotte solo da coloro che abbiano almeno 16 anni, che devono indossare un idoneo ausilio al galleggiamento compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione. Tali mezzi, devono raggiungere i 500 metri dalla costa e/o atterrare/partire esclusivamente attraverso corridoi di lancio aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.
- 16.2 Alle e-bike acquatiche è fatto, altresì, **DIVIETO** di navigare:
- a. a meno di 300 metri dai segnali indicanti attrezzi da pesca;
 - b. nelle zone frequentate dai bagnanti;
 - c. attraversando la rotta di ingresso e di uscita delle navi dalle foci dei fiumi.

Articolo 17

(Disciplina della locazione e noleggio delle unità da diporto)

Le suddette attività sono disciplinate da apposita Ordinanza n. 22/2012 del 25.05.2012 "Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico – diportistiche e ricreative connesse".

Articolo 18

(Disciplina della navigazione di piccoli natanti)

- 18.1 Come disciplinato dall'ordinanza del capo del Compartimento di Venezia, nella fascia di mare compresa tra 500 e 1000 metri dalla battigia tutte le unità devono tenere una velocità inferiore ai 10 nodi e comunque navigare in dislocamento.

- 18.2 Le unità a motore, a vela od a vela con motore ausiliario potranno raggiungere la riva, o riguadagnare il mare, utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio. I natanti a remi od a pedali, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, S.U.P. e similari:
- a. possono navigare entro 300 mt dalla costa in ore diurne senza avere a bordo alcuna dotazione di sicurezza;
 - b. non possono, comunque, navigare oltre i 500 mt dalla costa anche se munite delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.
- 18.3 Per quanto riguarda la disciplina specifica del diporto nautico e le attività di carattere ludico-diportistiche locali (navigazione con tavole a vela/aquilone denominate "kite surf", moto d'acqua/acquascooter e natanti similari, traino di galleggianti e piccoli gommoni, banana-boat, sci nautico e paracadutismo ascensionale, uso di acquascooter subacquei, locazione e noleggio dei natanti da diporto, tavole a vela "windsurf" e surf da onda, scuole nuoto, di vela e scuole di tavole a vela) si rinvia alla specifica Ordinanza n. 22/2012, richiamata in premessa, a cui si dovrà fare riferimento.

Articolo 19 (Deroghe)

- 19.1 Su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il soddisfacimento di equivalenti o superiori condizioni di sicurezza, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle potrà concedere deroghe alle prescrizioni dettate con la presente Ordinanza.

Articolo 20 (Disposizioni finali)

- 20.1 La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, agli albi dei Comuni rivieraschi e sul sito istituzionale del Comando". Deve essere, inoltre, esposta a cura di tutti i titolari/gestori di attività ricettive, concessionari degli stabilimenti balneari, di campeggi, colonie marine, complessi ricettivi all'aperto, etc. situati nel Circondario Marittimo, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare, nonché da parte di chi esercita l'attività di locazione/noleggio di natanti.
È fatto obbligo agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria far osservare la presente Ordinanza.
- 20.2 I trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento saranno perseguiti ai sensi:
- a. degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
 - b. degli articoli dal 53 al 57 ter del Titolo V del d.lgs. 18/07/2005, n. 171;
 - c. degli articoli dal 7 al 12 del Capo II del d.lgs. 09/01/2012, n. 4;
 - d. degli articoli 650 e 673 del Codice penale.
- 20.3 La presente ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga l'Ordinanza n. 31/2021 del 18/07/2021 e ss.mm.ii dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nonché ogni precedente provvedimento con essa incompatibile.

Al fine di garantire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è istituito per l'emergenza in mare il **NUMERO BLU 1530**. L'accesso a detto recapito è gratuito e deve essere utilizzato per segnalare le esigenze del soccorso alla vita in mare. La Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle può essere contattata ai numeri telefonici: 0421/210290 o 0421/211630.

Caorle, (vedasi data della firma digitale)

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di porto di Caorle.

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Valeria MENENTI**

*Documento informativo firmato digitalmente ai sensi
del testo unico 28 dicembre 2000 n. 445,
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate*

Firmato Digitalmente da/Signed by:

VALERIA MENENTI

In Data/On Date:

giovedì 28 aprile 2022 20:06:05



NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

NUMERO BLU EMERGENZA IN MARE	1530 (H24)
DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA IX° CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO	CANALE 16 VHF/FM (H24) tel. 041/2405711 (H24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CAORLE	CANALE 16 VHF/FM tel. 0421/210290 – 0421/211630
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI BIBIONE	tel. 0431/430893
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO	CANALE 16 VHF/FM tel. 041/968962
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI LIGNANO	CANALE 16 VHF/FM tel. 0431/724004
SOCCORSO SANITARIO	118
VIGILI DEL FUOCO	115
POLIZIA DI STATO	113
CARABINIERI	112
GUARDIA DI FINANZA	117
POLIZIA LOCALE DI CAORLE	tel. 0421/81345
POLIZIA LOCALE DI BIBIONE	tel. 0431/444481
POLIZIA LOCALE DI ERACLEA COMUNE DI JESOLO	tel. 0421/234350
POLIZIA LOCALE DI JESOLO	tel. 0421/359190
COMUNE DI CAORLE	tel. 0421/219111
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	tel. 0431/516311
COMUNE DI ERACLEA	tel. 0421/234111
COMUNE DI JESOLO	tel. 0421/359111

Allegato N. 2 – Ordinanza di Sicurezza Balneare N. ___/2022

PIANO DI SALVATAGGIO
STAGIONE BALNEARE ANNO ____

 Timbro società di salvamento operante

Committente:

IN FORMA SINGOLA	Titolare di struttura balneare (per spiagge in concessione):		
	Amministrazione civica (per spiagge libere):		
	Società direttamente esercente il servizio di salvataggio		
IN FORMA COLLETTIVA	In caso di piano di salvataggio in forma collettiva indicare i committenti per il quale si svolge l'attività:	1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		...	

RELAZIONE PER IL SALVATAGGIO A MARE
STAGIONE BALNEARE ANNO ____

Torretta N. ____	Estensione litorale sul quale è assicurato il servizio di salvamento	Posizione (coordinate geografiche DATUM WGS '84)	___° ___' ___" N
	___ m		___° ___' ___" E

Torretta N. ____	Estensione litorale sul quale è assicurato il servizio di salvamento	Posizione (coordinate geografiche DATUM WGS '84)	___° ___' ___" N
	___ m		___° ___' ___" E

...

Unità nautiche da utilizzare ad uso esclusivo per il servizio di salvamento (allegare documenti di bordo)			
N.	tipo	VHF	estremi assicurazione
1		Si/No	polizza N. ____ dal __/__/__ al __/__/__
2			
3			
...			

Assistenti bagnanti in servizio di salvamento (allegare titoli abilitativi in corso di validità)		
N.	generalità	brevetti (non tutti obbligatori)
1	Nome: _____ Cognome: _____ Data nascita: _____ Luogo nascita: _____ Contatto telefonico: _____	Assistente Bagnanti M.I.P. FIN-SNS-FISA N. _____ Data scadenza: __/__/__
		Patente Nautica N. _____ Rilasciata da: _____ Data rilascio: __/__/__ Data scadenza: __/__/__
		Attestato corso B.L.S. – B.L.S.D. N. _____ Rilasciato da: _____ Data rilascio: __/__/__ Data scadenza: __/__/__
		Attestato formazione uso acquascooter per Salvamento Rilasciato da: _____ Data rilascio: __/__/__ Data scadenza: __/__/__
		Patentino RTF N. _____ Rilasciato da: _____ Data rilascio: __/__/__ Data scadenza: __/__/__
...		

Generalità referente del servizio di salvamento
Nome e cognome: _____
Data nascita: _____
Luogo nascita: _____
Contatti telefonici (fisso e mobile): _____

N.B. La relazione e l'allegata planimetria devono contenere le informazioni minime indicate al comma 4.9 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare.

FIRMA DEL COMPILATORE

VISTO DELL'AUTORITA' MARITTIMA



Alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Caorle

Tel.0421/210290 – Fax 0421/211630

E-mail: caorle@guardiacostiera.it; uccaorle@mit.gov.it

PEC: cp-caorle@pec.mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

Data evento: _____ ora evento: _____

Stabilimento balneare: _____

Spiaggia libera: _____

Comune: _____ Via/Piazza: _____

Tipo evento: _____

Luogo intervento:	<input type="checkbox"/> spiaggia	<input type="checkbox"/> scogliera	<input type="checkbox"/> mare (distanza dalla battigia: ____ m)
Condizioni meteo:	<input type="checkbox"/> cattivo	<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> variabile tendente al peggioramento

Stato del mare:	<input type="checkbox"/> calmo	<input type="checkbox"/> poco mosso	<input type="checkbox"/> mosso	<input type="checkbox"/> agitato
Vento:	<input type="checkbox"/> assente	<input type="checkbox"/> debole	<input type="checkbox"/> forte	

bandiera rossa issata

bandiera rossa non issata

Dati eventualmente disponibili, relativi all'assistito:

Nome e cognome: _____ M F

Nato a: _____ il _____ età: _____

Residenza: _____

Stato (per stranieri): _____

CAUSA INCIDENTE

<input type="checkbox"/> ustione da medusa	<input type="checkbox"/> mal di testa	<input type="checkbox"/> vomito	<input type="checkbox"/> trauma _____
<input type="checkbox"/> puntura di pesce	<input type="checkbox"/> dolore al torace	<input type="checkbox"/> crisi di panico	<input type="checkbox"/> annegamento
<input type="checkbox"/> puntura di insetto	<input type="checkbox"/> dolore all'addome	<input type="checkbox"/> emorragia	<input type="checkbox"/> svenimento
<input type="checkbox"/> ferita da _____	<input type="checkbox"/> congestione	<input type="checkbox"/> convulsioni	<input type="checkbox"/> altro _____

Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento	<input type="checkbox"/> nessuna	<input type="checkbox"/> Guardia Costiera
	<input type="checkbox"/> 118	<input type="checkbox"/> altro _____

Particolari da segnalare ed azioni intraprese: _____

Nome e cognome: _____ Telefono fisso/mobile: _____ Firma: _____

Assistente bagnanti: _____

Compilatore scheda: _____

Organizzatore responsabile servizio di salvataggio: _____

N.B. la presente scheda, debitamente compilata, deve essere fatta pervenire, **entro 24 ore dall'evento** alla Capitaneria di porto di Caorle.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VILLOTTA LUCA

CODICE FISCALE: TINIT-VLLLCU64R24G914G

DATA FIRMA: 12/05/2023 15:22:14

IMPRONTA: 35376234313431313634663238343935373762333639373532323565396561656162373065373538